



COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

“ Città dei Farfensi ”

Provincia di Fermo

CAP 63854 Corso Matteotti, 13 - Tel. 0734-780111 - Fax. 0734-780561 - e. mail:
comunesvm@libero.it

**ORDINANZA DEL SINDACO
N. 23 DEL 16-10-2018**

**Oggetto: SISMA 2016 - RETTIFICA ORDINANZA N.1 /2018 - FUNARI ENZO ,
FUNARI GIORGIO, CARDINALI VITTORIA, PETTINELLI CINZIA
PETTINELLI FRANCA**

L'anno duemiladiciotto addì sedici del mese di ottobre, il Responsabile del servizio

ORDINA

Considerato che questo Comune è stato interessato dagli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi;

Rilevato che con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, in data 24 agosto 2016;

Viste l'ordinanza del Dipartimento Protezione civile n.388 del 26.08.2016 ed il DPCM del 28.08.2016;

Visto l'esito finale della scheda AEDES del 22.02.2017, redatta dalla squadra dei tecnici P1557 a seguito del sopralluogo effettuato in data 22.02.2017 dove risulta l'edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE ma AGIBILE CON PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO;

Considerato che l'immobile in questione è catastalmente identificato al Foglio n. 14 particella 68 di proprietà dei seguenti signor:

1. **FUNARI ENZO** residente ad Ovindoli (AQ)
2. **FUNARI GIORGIO** residente a Santa Vittoria in Matenano (FM)
3. **CARDINALI VITTORIA** residente a Santa Vittoria in Matenano (FM)
4. **PETTINELLI CINZIA** residente a Ascoli Piceno (AP)
5. **PETTINELLI FRANCA** residente a Montegiorgio (FM)

Dato Atto che:

- con ordinanza sindacale n. 86 del 13.03.2017, l'edificio come sopra catastalmente identificato, è stato dichiarato "Edificio temporaneamente inagibile ma agibile con messa in

opera di tiranti per ricompattazione struttura” e contestualmente ordinato lo sgombero immediato dell’edificio nella parte risultata danneggiata, come evidenziato dalla Scheda Aedes;

- con ordinanza n.1 del 26.01.2018, è stata integrata l’ordinanza n.86 del 13.03.2017;

Tale immobile è stato correttamente identificato nella titolarità del diritto di proprietà in capo al sig. Funari Giorgio omettendo, tuttavia, per mero errore materiale, l’indicazione degli ulteriori comproprietari dell’immobile stesso, successivamente individuati nei sig.ri:

1. **CARDINALI VITTORIA** residente a Santa Vittoria in Matenano (FM)
2. **PETTINELLI CINZIA** residente a Ascoli Piceno (AP)
3. **PETTINELLI FRANCA** residente a Montegiorgio (FM)

Come si evince dal capoverso dell’atto di seguito riportato:

“Considerato che la giurisprudenza amministrativa definisce la rettifica come” *il provvedimento mediante cui, di regola, viene eliminato l’errore materiale in cui è incorsa l’Autorità emanante nella determinazione del contenuto del provvedimento (cfr., ex multis, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 8 ottobre 2012, n. 1973). La rettifica, quale provvedimento di secondo grado volto alla semplice correzione di errori materiali o di semplici irregolarità involontarie (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 13 luglio 2012, n. 1548), si distingue profondamente dall’annullamento d’ufficio e dalla revoca, non avendo natura di vero e proprio provvedimento di riesame e non essendo assoggettato alla disciplina di cui all’art. 21-nonies della l. n. 241/1990, in quanto non riguarda atti affetti da vizi di merito o di legittimità e non presuppone alcuna valutazione, più o meno discrezionale, in ordine alla modifica del precedente operato della P.A. (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 1548/2012, cit.), anzi secondo parte della giurisprudenza, ha natura doverosa, in luogo della discrezionalità insita nel potere di annullamento d’ufficio (T.A.R. Calabria, Catanzaro, 7 luglio 1988, n. 297)”.*

Secondo orientamento consolidato, ancora *“La possibilità dell’Amministrazione di procedere, senza adeguata motivazione, alla correzione di un errore materiale in un atto amministrativo è configurabile solo quando detto errore sia manifestamente evidente, cioè quando non sia necessaria alcuna interpretazione dell’effettiva volontà dell’Amministrazione e non quando sia conseguente ad una inesatta valutazione dei presupposti di fatto o di diritto”.*

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 1 del 26.01.2018 e dato atto, pertanto, che la presente ordinanza integra a tutti gli effetti tale precedente provvedimento, emendando l’errore materiale in quanto mero *“lapsus calami”*, come sopra meglio identificato;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali D.lgs 267/2000;
Visto l'art. 108 comma 1 lett. c) del d. lgs. 31.03.1998 n. 112;
Visti gli articoli 50, comma 5 e 54 comma 4 del d. lgs. 18.08.2000 n. 267;

DICHIARA

di richiamare integralmente, per le motivazioni espresse in premessa, il contenuto della propria precedente ordinanza n. 01 del 26.01.2018 e di provvedere ad integrare la stessa mediante correzione dell'errore materiale consistente nella non completa indicazione dei proprietari dell'immobile dichiarato inagibile.

VIETA

per l'effetto, l'accesso alle porzioni del predetto immobile dichiarate inagibili ed identificate catastalmente rispettivamente al N.C.E.U. al foglio 14 particella 68 fino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza atte a garantire la pubblica e privata incolumità;

CON AVVERTIMENTO

che eventuali danni a cose e persone per l'inottemperanza al presente provvedimento saranno a carico degli obbligati che risponderanno per via civile, penale ed amministrativa.

AVVERTE,

che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale al Tar della Regione Marche sede di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine;

che il responsabile del procedimento è il sig. Fabrizio Vergari quale Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune.

DISPONE

l'affissione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente;

la notifica del presente provvedimento ai comproprietari, sig.ri:

1. **CARDINALI VITTORIA**, in via Taccari n.19 - Santa Vittoria in Matenano (FM)
2. **PETTINELLI CINZIA**, in via San Giovanni Battista, 22 - 63100 Ascoli Piceno (AP)
3. **PETTINELLI FRANCA**, via L.da Vinci, 14 - 63833 Montegiorgio (FM)

Santa Vittoria in Matenano, 16.10.2018

IL SINDACO

FABRIZIO VERGARI

